N. R.G. 1136 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

SEZIONE PRIMA

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott.	Gianmichele Marcelli	Presidente
Dott.	Cesare Marziali	Consigliere
Avv.	Carlo Caparrini	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26 giugno 2024 e promossa

DA

Parte_1 *C.F._1* **-** *Parte_2* *C.F._2* **e** *Parte_3* *C.F._3* **con l'Avv.** [redacted] **C/O AVV.** [redacted] **JESI**

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1

[...] *P.IVA_1* **con l'Avv.** [redacted]

SANTA VITTORIA IN MATENANO .

APPELLATO

CONTRO

Sentenza del Tribunale di Fermo n. 342/2022 del 08/06/2022

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-946

Parte_4 a seguito di una caduta accidentale avvenuta il 1/6/2014 ha riportato una contusione al ginocchio destro, la quale in due giorni ha provocato un ematoma dei tessuti molli; pertanto il 3/06/2014 si è recato al [redacted] di Fermo ove gli fu diagnosticato "esteso ematoma sovra-rotuleo con infarcimento emorragico coscia dx" e quindi trattenuto in osservazione breve per poi essere trasferito in data 05/06/2014 nel reparto di ortopedia.

Il 07/06/2014 il *Pt_2* fu sottoposto ad un'incisione pre-rotulea per drenare l'ematoma, eseguita nel letto di degenza con elevato rischio di contaminazione ed infatti pochi giorni dopo nel paziente sono insorti malessere generale, allucinazioni e stato febbrile, cagionati dalla accertata presenza nel circolo ematico del microrganismo klebsiella oxytoca.

E' seguito un decorso della malattia sempre più grave, che ha prolungato la degenza ospedaliera fino al [redacted] e conseguente a patologie determinate dalla presenza accertata nell'organismo del paziente, non solo del klebsiella oxytoca ma anche dello Staphilococco epidermidis, con positività agli accertamenti microbiologici anche per ulteriori germi, in particolare Candida Albicans, Enterococcus Cloacae, Stenotrophomonas maltophilia, Escherichia Coli ed ulteriore positività all'emocoltura anche per *Controparte_2*.

Per questo la moglie ed i figli hanno citato l' *CP_1* ritenendola responsabile per non aver protetto il paziente dalle infezioni, per ottenere il risarcimento del danno.

La convenuta si è costituita resistendo.

Il Tribunale ha così deciso:

ACCERTA

la responsabilità dell' *Controparte_3* nella causazione della morte di *Parte_4* per i fatti di cui è processo;

CONDANNA

l' *Controparte_3* pagare a *Parte_5* *Parte_2* e *Parte_3* in solido tra loro, a titolo di danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio per le causali di cui in motivazione, la somma complessiva di € 408.498,00 – già attualizzata, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;

CONDANNA

Controparte_3 a pagare a *Parte_5* *Parte_2* e *Parte_3* in solido tra loro, a titolo di danni patrimoniali per le causali di cui in motivazione, la somma complessiva di € 4.156 – già attualizzata, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;

CONDANNA

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-946

l’ *Controparte_3* a pagare in favore degli attori in via solidale le spese di lite liquidate in complessivi € 21.387 per compenso oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore dichiaratosene antistatario. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto.

Hanno interposto appello *Parte_5* *Parte_2* e *Parte_3* lamentando errata determinazione del risarcimento e liquidazione delle spese legali.

Si è costituita *Cont CP_1* Incaricata della [redacted] della *CP_1* resistendo.

Errore nella liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio subito dai figli di *Pt_4* *[...]* **Motivazione apparente e/o errata. Violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.**

Secondo gli appellanti, il Tribunale di Fermo ha erroneamente liquidato a ciascuno dei due figli di *Parte_4* solo la metà del minimo tabellare previsto dalle tabelle milanesi più recenti, del 2021, senza motivazione valida.

L’affermazione del primo giudice, argomentano gli appellanti, per cui i figli hanno subito una sofferenza e un turbamento d’animo comune ad ogni figlio che perda un padre, non legittima la liquidazione inferiore al minimo tabellare (e men che meno quindi il dimezzamento).

Il motivo è fondato.

La Suprema Corte (da ultimo 8.9.2022 n. 26440), ha stabilito il seguente principio di diritto: “quando la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d’un congiunto avvenga in base ad un criterio “a forbice”, che preveda un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tali non sono né l’età della vittima, né quella del superstite, né l’assenza di convivenza tra l’una e l’altro, circostanze tutte che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento all’interno della fascia di oscillazione tra minimo e massimo tabellare”.

Pertanto, l’età dei figli e la costituzione d’un autonomo nucleo familiare non legittimano una liquidazione inferiore al minimo.

Non si ritiene, tuttavia che i figli abbiano dimostrato a sufficienza le particolari condizioni richieste per il superamento del minimo.

Il fatto che la figlia *Pt_2* si vedesse settimanalmente col genitore, lo sentisse al telefono più volte al giorno e trascorresse parte della stagione estiva con lui alla sua casa al mare di [redacted] non costituiscono indice di un’affettività diversa da quella di ogni figlio col padre.

Col figlio *Pt_3* , che all’epoca viveva [redacted] la frequentazione era anche meno intensa rispetto a quella della sorella.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-946

Dunque, la sentenza andrà riformata, riconoscendo per ogni figlio il risarcimento di euro 168.250,00, pari al minimo tabellare previsto nel 2021 oltre agli interessi legali (trattandosi di somma già attualizzata) dalla data della sentenza di primo grado al saldo.

Errore nella liquidazione del danno iure proprio subito dalla moglie di *Parte_4* *Parte_5* **Mancanza di motivazione. Motivazione errata e/o contraddittoria. Violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.**

Lamenta l'appellante che il risarcimento avrebbe dovuto essere liquidato in misura superiore al minimo, in considerazione del fatto che dalle prove testimoniali assunte è emerso che la signora *Parte_5* dopo la morte del marito ha dovuto modificare totalmente, a 64 anni, le proprie abitudini di vita, dovendo occuparsi di tutte le attività svolte sino ad allora esclusivamente dal marito e rinunciando a quelle che invece lei aveva in precedenza.

Ritiene la Corte che le descritte conseguenze ordinariamente derivino dalla perdita del coniuge, quindi non v'è motivo di riformare sul punto la sentenza, che correttamente ha liquidato il danno al minimo tabellare.

Mancata pronuncia sul rimborso delle spese non imponibili. In particolare per le spese di introduzione e iscrizione a ruolo del giudizio di prime cure per complessivi € 1.723,00.

Poiché la parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis) questo motivo rimane assorbito.

In definitiva la sentenza va parzialmente riformata, con condanna alle spese dell'appellato, liquidate, in mancanza di nota, in dispositivo.

P. T. M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_6* e *Parte_1* nei confronti di *[...]* *Controparte_1*, così provvede:

in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna *[...]* *Controparte_1* l pagamento in favore di *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* della somma di euro 168.250,00, ciascuno oltre agli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo.

Condanna *Controparte_1* *[...]* al pagamento delle spese di giudizio (considerando gli appellanti unica parte) che liquida per il primo grado in euro 1.723,00 per spese vive ed euro 20.000,00 per compenso e per l'appello

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-946

in euro 1.611,00 per spese vive ed euro 12.000,00 per compensi, oltre, per entrambi, 15% sg. cassa ed iva di legge.

Ancona così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2024

IL CONSIGLIERE REL.
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore

IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-946